

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE AL MINISTRO DELL'INTERNO

Per sapere premesso che:

in data 12 marzo 2015 il Tribunale di Asti ha dichiarato l'incompatibilità del sign. Fabrizio Brignolo da Presidente della Provincia di Asti, dichiarandone la decadenza dalla carica stessa, in applicazione delle incompatibilità previste all'art. 63, comma 1, n. 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (TUEL), il quale dispone che: *“Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

precisamente, il sign. Fabrizio Brignolo, attuale Sindaco del Comune di Asti e Presidente dell'Unione delle Province Piemontesi, è stato eletto, nell'ultima tornata elettorale del 25 maggio 2014, Presidente della Provincia di Asti con il nuovo sistema elettorale entrato in vigore con la legge 07/04/2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, e questo pur essendo membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., affidataria del servizio di tesoreria della stessa Provincia di Asti. La decisione del Sindaco Brignolo di non dimettersi da consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e di candidarsi ugualmente alla carica di Presidente della Provincia di Asti, ha causato la sua scontata decadenza e un preoccupante vuoto di potere dell'Ente provinciale;

dubbi, infatti, sono emersi in merito alla validità giuridica degli atti assunti dal decaduto Presidente Brignolo e di quelli in corso di assunzione dal suo Vice attualmente facente funzioni di Presidente. Timori di illegittimità che hanno spinto il Segretario Generale della Provincia di Asti, Livia Scuncio, ad inviare, subito dopo la Sentenza, formale interpello al Ministero dell'Interno al fine di avere chiarimenti sull'applicazione, nel caso specifico, della disciplina del TUEL e se, appunto, gli atti firmati dal Presidente decaduto e dal suo Vice possano comunque ritenersi validi ed efficaci a livello giuridico.

Considerato che:

a norma del TUEL la decadenza del Presidente *ipso facto* comporta la decadenza dell'intero Consiglio provinciale in quanto la legge 56/2014, c.d. Delrio, ha modificato l'assetto degli Enti Locali ma non ha abrogato le norme del TUEL che sono pienamente in vigore. L'articolo 53, comma 1, del TUEL stabilisce, senza ombra di dubbio, che: *“In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente”*. Pertanto in base a quanto sopradisposto la Provincia di Asti non può che andare verso nuove elezioni con aggravio di costi per la collettività;

l'attuale Sindaco di Asti e Presidente dell'Unione delle Province Piemontesi, Fabrizio Brignolo, era perfettamente consapevole della sua incompatibilità in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia di Asti eppure non ha esitato a persistere nel suo proposito di non dimettersi da consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., concentrando nelle sue mani tutte le cariche pubbliche possibili, a scapito di un intero territorio provinciale che si trova a dover fronteggiare un imbarazzante caos istituzionale che non ha precedenti nel nostro Paese. Infatti

quanto accaduto rappresenta il primo caso in Italia di applicazione della disciplina del TUEL in seguito alla sopra ricordata riforma delle Province;

non è tollerabile che per le ambizioni personali di una persona, affetta da patologica bulimia di potere, si getti nell'incertezza giuridica ed istituzionale un intero territorio provinciale con grave pregiudizio per le sue attività socioeconomiche già vessate da una pesante crisi economica:-

se il Ministro interrogato non ritenga urgente intervenire per risolvere questa controversa vicenda in modo da assicurare al territorio astigiano il corretto funzionamento delle sue istituzioni e per impedire in futuro, anche attraverso il rafforzamento del quadro normativo, il ripetersi di tali vergognose vicende che denotano una concezione della politica non come bene comune ma come carrierismo personale.

Dep. Paolo Nicolò Romano